

Contrada Lamia, snc 89013 Gioia Tauro (RC) - Italy C.F. 91005020804

DELIBERA N. <u>AS</u> /2022 DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI

Seduta del 30/03/2022

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

- 1. Andrea AGOSTINELLI Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio *Presidente del Comitato di Gestione*;
- 2. Tommaso CALABRO'- in rappresentanza della Regione Calabria, designato dal Presidente F. F. con nota prot. Aoo REGCAL n. 315394 del 13/7/2021 Componente;
- 3. Domenico BERTI in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– Componente;
- 4. Antonio GUERRIERI in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– Componente;

VISTA	la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed	
	integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;	

VISTO
I'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e lonio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il C.A. (CP) dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il C.A. (CP) dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO

Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO

il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale è stata integrata la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO

il Decreto n. 49/2022 Dec/2022 del 17 Marzo 2022, con il quale è stata integrata la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con la nomina del rappresentante del Comune di Crotone, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.:

VISTO

l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;

VISTA

la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 84/2021/ADSP-MTMI del 22/11/2021 con il quale sono stati istituiti gli UU.AA.DD. dei porti di Crotone e Vibo Valentia;

VISTA

la delibera del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;

VISTA

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza, il suddetto Regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota nonché la delibera del Comitato Portuale n. 53 del 23/11/2011 di modifica dell'art. 57 del suddetto Regolamento:

CONSIDERATA

la necessità di dotarsi di un regolamento che disciplini l'esecuzione delle spese di rappresentanza;

VISTO

che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);

SENTITO

il Segretario Generale a norma dell'art. 10, comma 4, lett. b) della L. 84/94

e s.m.i.;

VISTO

l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del

30/03/2022 (votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0), come risulta dal

verbale della seduta;

VISTI

gli atti d'ufficio;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

È approvato l'allegato regolamento che disciplina l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

La presente delibera sarà pubblicata con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

La presente Delibera è immediatamente esecutiva.

Gioia Tauro, li

310 MAR. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE CA. (CP) Pietro PREZIOSI

> IL PRESIDENTE A.I. (CP) Andrea (COSTINELLI



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

- 1. Finalità del regolamento
- 2. Definizione
- 3. Soggetti Autorizzati
- 4. Spese ammissibili
- 5. Spese non ammissibili
- 6. Gestione amministrativa e contabile
- 7. Pubblicità
- 8. Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa contabile delle spese stesse.

Articolo 2 - Definizione

- Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Autorità o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui l'Autorità risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
- 2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Autorità, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, e di conseguenza essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.
- La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.
- 4. Il presente regolamento si applica a tutte le spese di rappresentanza sostenute dall'AdSP anche se finanziate con fondi esterni all'Ente.
- 5. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Autorità e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

Articolo 3 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati a sostenere spese di rappresentanza per conto dell'Adsp, previa verifica della disponibilità in bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Presidente
- Segretario Generale

Articolo 4 - Spese ammissibili

Nell'ambito della definizione e dei criteri enunciati agli articoli 1 e 2, sono spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a. pranzi e/o cene di lavoro organizzate dal Presidente o dal Segretario Generale in occasione di incontri di lavoro istituzionali con Personalità e/o Autorità esterne all'Amministrazione e/o con delegazioni di organismi o aziende connesse agli scopi istituzionali dell'AdSP;
- Spese per incontri o visite istituzionali presso le sedi dell'Amministrazione ivi incluse l'offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, catering) a ospiti ricevuti dal Presidente;
- c. cerimonie di apertura di iniziative, o di inaugurazione di opere Pubbliche, immobili di particolare interesse per l'AdSP (inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino Autorità rappresentative estranee all'Ente;
- d. gemellaggi se si fondano sulla concreta e congrua esigenza per l'Ente di manifestarsi all'esterno e di accrescere il proprio ruolo istituzionale in un contesto più ampio in vista di concrete aspettative di promozione della propria vocazione, di creazione di nuovi sbocchi commerciali, di ricerca di prospettiva di sviluppo della propria economia.
- e. iniziative in cui l'Autorità risulti tra gli organizzatori. (fiere, convegni, tavole rotonde)

Articolo 5 - Spese non ammissibili

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e non conformati a quanto disposto nei precedenti articoli. Sono spese non ammissibili:

- a. omaggi fatti a dipendenti o amministratori, anche in occasioni di ricorrenze;
- b. ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'AdSP o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale;
- c. sussidi e atti di beneficenza;
- d. spese carenti di documentazione giustificativa o che non presentano i presupposti previsti nel presente regolamento.

Articolo 6 - Gestione Amministrativa e Contabile

Le spese di rappresentanza sono poste a carico del relativo capitolo di bilancio nei limiti dello stanziamento previsto.

Per le spese di rappresentanza fino alla concorrenza di € 500,00 lva inclusa (cinquecento/00), per le quali non è possibile procedere con l'adozione propedeutica del provvedimento autorizzativo (determina o decreto) per ragioni di immediatezza ed urgenza, si provvederà per cassa economale.

Il dipendente incaricato dovrà provvedere, oltre alla verifica della disponibilità di cassa, ad apporre sulla relativa documentazione di spesa (scontrino o ricevuta fiscale) una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta e dei principali soggetti coinvolti.

Le spese di rappresentanza autorizzate con determina o decreto dovranno successivamente essere rendicontate attestando la natura della spesa e dei principali soggetti coinvolti.

Ogni assunzione di impegno di spesa necessita di adeguata specifica motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

Articolo 7 - Pubblicità

Il presente regolamento é pubblicato sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Sezione Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso di pubblicazione nel sito istituzionale dell' AdSP dei mari Tirreno Meridionale e Ionio.

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) PIETRO PREZIOSI